

Insolvenza transfrontaliera, criteri Ue per società con sedi fuori dall'Unione

Aziende in crisi

Il nodo da sciogliere è l'individuazione del luogo in cui aprire la procedura

Per il Tribunale di Bologna si applica la regola del centro principale di interesse

Leonardo Curatolo
Marcello Tarabusi

Nelle insolvenze transfrontaliere che riguardano società con sedi in Italia e in altri Paesi extra Ue, l'individuazione del luogo dove aprire la procedura e il rapporto fra le procedure avviate in Paesi diversi ha importanti ricadute sulla gestione dei beni aziendali.

Nell'ambito dell'Unione europea la materia è disciplinata dal regolamento Ue 848/2015 ma se i Paesi interessati sono extra Ue si pone il problema di quali norme applicare.

Un'indicazione giurisprudenziale (in assenza di pronunce della Cassazione) arriva da una sentenza del Tribunale di Bologna (relatore Atzori) che risale al 26 gennaio 2024 (è la n.14) ma è ancora inedita.

Applicazione universale

Secondo i giudici di Bologna per accertare il luogo dove aprire la procedura, il criterio da seguire è quello del centro principale degli interessi (Comi) previsto dalle norme Ue anche per le società con sede legale in Paesi che non fanno parte dell'Unione.

Il tribunale italiano può inoltre

aprire la liquidazione giudiziale anche se nel Paese straniero è già stata avviata una procedura di insolvenza sulla base del diritto locale. E, sempre secondo i giudici bolognesi, la procedura italiana non è secondaria o dipendente da quella estera, bensì autonoma e universale, riguarda cioè tutti i beni del debitore (si veda l'articolo online richiamato in alto).

Pur ritenendo che le norme che regolano la Brexit escludano l'applicazione diretta del regolamento Ue 2015/848, il Tribunale ha ritenuto alcuni principi ivi previsti di universale applicazione.

Il provvedimento del Tribunale di Bologna riguardava una vicenda in cui la regolazione della crisi di una società italiana si intrecciava con quella di una società del medesimo gruppo ubicata nel Regno Unito.

Nel 2023 la società italiana era stata sottoposta ad amministrazione straordinaria. In precedenza, il marchio e una serie di asset erano stati trasferiti a un'altra società del gruppo, con sede legale a Londra che lo aveva dato in licenza alla società italiana (che aveva la sede a Bologna con 76 dipendenti) la quale erogava anche servizi trasversali al gruppo (tra cui Ced, marketing, e-commerce).

I creditori italiani avevano chiesto al Tribunale di Bologna di aprire la liquidazione giudiziale. La società inglese aveva eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che il procedimento andava sospeso ai sensi della legge 218/95 (che regola il nostro diritto internazionale privato), poiché pendeva un analogo ricorso avanti ad un giudice inglese, la cui decisione sarebbe poi stata resa esecutiva in Italia sempre in base alla legge 218/95. Secondo il Tribunale, i criteri indi-

cati nel considerando n. 30 del regolamento Ue costituiscono, in base alla dottrina internazionalistica, patrimonio comune per l'individuazione del centro principale degli interessi nelle insolvenze transfrontaliere, indipendentemente dalla applicabilità della norma Ue. Il criterio del Comi fu infatti introdotto negli anni '90 dalla Commissione Onu per il diritto commerciale internazionale (Uncitral), che ha il compito di armonizzare il diritto commerciale degli Stati membri dell'Onu, nell'ambito del Modello di legge sull'insolvenza transfrontaliera adottato il 15 dicembre 1997 con risoluzione n. 52/58 dell'Assemblea generale, poi trasfuso anche nel regolamento Ce 1346/2000.

Il centro di interessi

Ha inoltre carattere universale il principio secondo cui è sempre possibile offrire la prova contraria alle presunzioni di coincidenza tra centro principale degli interessi e sede legale, stabilite dalla legge. E spetta al giudice valutare gli elementi che fanno ritenere che il centro effettivo di gestione degli interessi sia situato in un altro stato.

Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante la sede legale fosse a Londra, il Comi si trovasse a Bologna, dove erano ubicati il portafoglio clienti e la rete commerciale e dove avveniva la produzione, dalla creazione stilistica sino al confezionamento. E, da Bologna i prodotti venivano direttamente spediti ai clienti. Tutto ciò indubbiamente ingenerava nei terzi (tra cui clienti e dipendenti) la percezione che il luogo in cui il debitore esercitava la gestione dei propri interessi in modo abituale era in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL QUADRO

DS6901

DS6901

Norme Ue e Codice della crisi

Il regolamento Ue 848/2015 prevede che nelle insolvenze transfrontaliere la procedura principale sia aperta nel Paese del Comi e che per le "dipendenze" in altri Paesi si aprano procedure secondarie. In Italia, il Codice della crisi (articolo 26), nel caso in il Comi sia all'estero si limita a stabilire che è possibile aprire una procedura in Italia ma non parla di procedura secondaria.

Il Comi

Secondo il Tribunale di Bologna anche al di fuori dell'Unione europea il criterio per individuare il luogo dove aprire la procedura di insolvenza è il centro principale degli interessi (Comi) anche se il Regolamento Ue 848/2015 non è applicabile

La doppia procedura

Secondo il Tribunale di Bologna, quando la prima procedura è stata aperta in un Paese extra Ue, può essere avviata una procedura di liquidazione giudiziale in Italia di tipo universale (non secondario) e quindi non limitata ai beni presenti in Italia ma relativa tutti i beni della società ovunque si trovino